



04.06.2015

Riforma III dell'imposizione delle imprese

Domande e risposte

1. Politica fiscale

a. Qual è l'indirizzo di politica fiscale della Riforma III dell'imposizione delle imprese?

La Riforma continua a basarsi sui seguenti elementi:

- abolizione delle regole esistenti e introduzione di nuove regole conformi agli attuali standard internazionali per i redditi conseguiti in un contesto di mobilità;
- riduzione delle aliquote cantonali dell'imposta sull'utile;
- altre misure volte a migliorare la sistematica della legislazione tributaria sulle imprese.

b. Quali misure di politica fiscale vengono perseguite?

- Abolizione dello statuto fiscale cantonale; adeguamento o soppressione delle prassi amministrative concernenti le società principali e la categoria *Swiss Finance Branch*;
- introduzione nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni di un modello *patent box* che corrisponda all'attuale standard internazionale (in particolare all'approccio Nexus modificato);
- introduzione di un'autorizzazione per i Cantoni, affinché possano prevedere deduzioni fiscali più elevate per la ricerca e lo sviluppo;
- introduzione di adeguamenti nell'ambito dell'imposta cantonale sul capitale;
- introduzione a livello federale e cantonale di un sistema per la dichiarazione di riserve occulte;
- abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio;
- introduzione a livello federale e cantonale di uno sgravio armonizzato nella

procedura d'imposizione parziale pari al 30 per cento su partecipazioni qualificanti (almeno il 10 %);

- aumento della quota dei Cantoni all'imposta federale diretta al 20,5 per cento per garantire una ripartizione equilibrata degli oneri della Riforma III dell'imposizione delle imprese;
- ponderazione degli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse in funzione del relativo sfruttamento fiscale;
- concessione di un contributo complementare limitato nel tempo per evitare casi di rigore nei Cantoni finanziariamente deboli.

c. *In che misura la Riforma imprese III grava le finanze della Confederazione?*

Per le misure di politica fiscale le stime prevedono entrate minori statiche di 0,1 miliardi di franchi per la Confederazione. A ciò si aggiungono uscite supplementari effettuate per le misure verticali di compensazione di 1 miliardo di franchi nonché il contributo complementare destinato ai Cantoni finanziariamente più deboli pari a 180 milioni. L'aggravio complessivo ammonta quindi a circa 1,3 miliardi di franchi.

Misure sul fronte delle entrate	Mia. CHF
- dichiarazione di riserve occulte	0,0
- abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio	-0,2
- adeguamento della procedura di imposizione parziale applicata alle partecipazioni di almeno il 10 % del capitale	0,1
Misure sul fronte delle uscite	
- misure verticali di compensazione	-1,0
- contributo complementare	-0,2
Totale riforma	-1,3

d. *In che misura la Riforma imprese III grava le finanze dei Cantoni e dei Comuni?*

Secondo un approccio statico, a livello di Cantoni e Comuni risultano le seguenti ripercussioni finanziarie: se i redditi conseguiti da imprese sinora tassate in modo privilegiato saranno in seguito tassati conformemente al modello *patent box*, la Riforma non incide pressoché sul gettito dei Cantoni e dei Comuni. Possono tuttavia risultare entrate minori nel caso in cui i redditi finora soggetti a imposizione ordinaria confluiscono nel *patent box*. Anche gli adeguamenti in ambito di imposta sul capitale e la dichiarazione di riserve occulte in caso di perdita dello statuto nel complesso non hanno quasi effetti sul gettito fiscale. Quest'ultima misura è però limitata nel tempo. La maggiore deducibilità fiscale per la ricerca e lo sviluppo provoca pure entrate inferiori. Dato che questa misura è volontaria, l'ammontare delle minori entrate dipende dal numero di Cantoni che intendono applicarla e dall'entità dedotta. Le entrate supplementari sono per contro da attendersi dall'adeguamento della procedura di imposizione parziale (0,1 mia. fr.).

e. *Quali ripercussioni finanziarie dinamiche bisogna attendersi?*

Per evitare che le società mobili o il substrato fiscale correlato alla mobilità siano trasferiti, a seguito della soppressione degli statuti fiscali cantonali i Cantoni possono avere l'esigenza di ridurre l'imposta sull'utile. Grazie a tali riduzioni dell'imposta sull'utile è possibile

sgravare anche le imprese sinora tassate in via ordinaria.

Le imprese si adatteranno al nuovo contesto nazionale e internazionale. La scelta della strategia che i Cantoni e gli Stati esteri applicheranno alle loro politiche fiscali nel complesso potrà determinare sia un afflusso che un trasferimento di substrato fiscale. In generale la Svizzera dovrebbe essere ben posizionata, nel senso che con la Riforma la nostra piazza offrirà anche in futuro condizioni fiscali competitive a livello internazionale con un carico fiscale basso per le attività di finanziamento (imposta sull'utile con deduzione degli interessi, abolizione della tassa di emissione) e le attività dedicate alla ricerca (*patent box*, maggiore deducibilità fiscale per la ricerca e lo sviluppo) nonché un'aliquota dell'imposta sull'utile complessivamente più bassa rispetto allo status quo.

f. Il patent box rappresentano una buona soluzione?

Oggi giorno i *patent box* sono una realtà in diverse piazze concorrenti e rappresentano quindi un'efficace misura di attuazione dell'indirizzo strategico. I *licence box* esistenti vengono analizzati riguardo alla loro compatibilità con gli standard internazionali sia nell'OCSE sia nell'UE. Il risultato di questi lavori nel frattempo è perlopiù noto. Questa misura ha riscontrato un ampio consenso nella consultazione. Essa dovrà essere limitata al livello delle imposte cantonali.

g. Quali riflessioni sono alla base del cosiddetto «approccio Nexus» modificato?

L'approccio Nexus modificato qualifica per l'imposizione privilegiata solo i redditi che hanno un collegamento diretto con le spese nazionali per la ricerca e lo sviluppo. Conformemente al modello sviluppato dall'OCSE è però possibile ottenere sgravi ulteriori («*uplift*»), ma solo in misura limitata.

Dal punto di vista amministrativo, l'attuazione dell'approccio Nexus modificato è però più dispendiosa rispetto al modello proposto in sede di consultazione, poiché le spese confluiscono ora nel calcolo. La cerchia dei diritti qualificanti su beni immateriali dovrà essere limitata a brevetti e diritti simili, analogamente a quanto proposto nella procedura di consultazione.

h. Quali sono le ripercussioni dei modelli patent box proposti sui singoli Cantoni e sulle imprese?

I *patent box* possono essere utilizzati da tutte le imprese che conseguono determinati ricavi da beni immateriali. Le ripercussioni sui Cantoni dipendono fortemente dalla struttura economica dei singoli Cantoni.

i. Perché l'imposta sulla stazza non è stata integrata nel messaggio?

Si è constatato che l'introduzione di un'imposta sulla stazza non sarebbe stata conciliabile con le disposizioni costituzionali.

j. Perché l'imposta sull'utile con deduzione degli interessi sul capitale proprio superiore alla media è stata abbandonata?

Il Consiglio federale tiene conto dei risultati della procedura di consultazione. La maggioranza dei Cantoni si è in particolare espressa contro la misura.

k. Come si presentano gli adeguamenti in ambito di imposta sul capitale?

I Cantoni possono introdurre un'agevolazione mirata per brevetti e diritti simili come pure per le partecipazioni.

l. Come è stata recepita la proposta di deduzioni più elevate a titolo di spese per la ricerca e lo sviluppo?

Ai Cantoni è data la possibilità di prevedere nel loro diritto interno deduzioni più elevate a titolo di spese per la ricerca e lo sviluppo in Svizzera. Con l'impostazione facoltativa della regolamentazione si garantisce che i Cantoni dispongano del margine di manovra per ridurre la loro imposta sull'utile nella misura in cui lo ritengano necessario per mantenere la propria competitività a livello internazionale.

m. Cosa dicono i Cantoni in merito alla soppressione dello statuto fiscale cantonale?

La necessità di questa misura è riconosciuta dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione.

n. Perché l'adeguamento concernente il conto delle perdite e la deduzione delle partecipazioni è stato abbandonato?

Dai risultati della consultazione è emerso che una chiara maggioranza è contraria all'adozione di tali adeguamenti nel quadro della RI imprese III.

o. Come bisogna impostare la procedura d'imposizione parziale?

Per evitare falsi incentivi e minori entrate (comprese le ripercussioni sull'AVS) il Consiglio federale ribadisce di voler correggere la regolamentazione esistente, che contempla un'uniformazione dell'entità dello sgravio e dell'impostazione tecnica. L'entità dell'imposizione dovrebbe essere fissata unitariamente al 70 per cento per Confederazione e Cantoni. Nella procedura di consultazione, la maggioranza dei Cantoni si è espressa a favore di entrambi gli elementi. L'imposizione privilegiata deve tuttavia continuare ad essere applicabile solo ai diritti di partecipazione di almeno il 10 per cento.

2. Contesto internazionale

p. Qual è la relazione tra la Riforma III dell'imposizione delle imprese, il progetto BEPS dell'OCSE e il dialogo con l'UE sulla fiscalità delle imprese?

Per preservare la competitività della piazza finanziaria svizzera occorrono piani che godano del consenso internazionale anche in ambito di imposizione delle imprese. Questo significa, da un lato, la necessità di apportare determinati adeguamenti alle norme svizzere esistenti che secondo l'UE hanno effetti distorsivi, attualmente al vaglio dell'OCSE. D'altro lato con la Riforma III dell'imposizione delle imprese devono essere introdotte nuove norme che preservino la competitività della piazza economica svizzera.

La questione del consenso internazionale si pone pertanto sia nei confronti dell'UE che dell'OCSE, il cui progetto BEPS potrebbe comportare un adeguamento delle norme tributarie internazionali.

q. Perché la Svizzera non adotta il codice di condotta dell'UE («Code of Conduct»)?

Questo codice di condotta interno all'UE vale solo per gli Stati membri. La Svizzera è tuttavia disposta a discutere con l'UE singoli punti dell'imposizione delle imprese.

r. Cosa ha ottenuto la Svizzera nel dialogo con l'UE sulla fiscalità delle imprese?

La Svizzera mirava a un'intesa equilibrata con l'UE che comprendesse anche le contromisure sul versante dell'UE. In concreto, se la Svizzera adegua la propria tassazione delle imprese agli standard internazionali e abolisce i regimi contestati, anche le contromisure

nell'UE non dovrebbero più essere rilevanti. La delegazione dell'UE incaricata dei negoziati ha potuto convincersi del fatto che per la Svizzera l'adozione del codice di condotta dell'UE non entri in linea di conto. L'intesa con l'UE firmata il 14 ottobre 2014 comprende questi punti.

Inoltre, l'intesa con l'UE contribuisce a creare certezza del diritto e della pianificazione per le imprese in Svizzera. Un tema che per anni ha causato frizioni tra entrambe le parti ha così potuto essere archiviato. Un'intesa con l'UE influenza positivamente anche i dibattiti in seno all'OCSE.

s. *Quali sviluppi che riguardano l'imposizione delle imprese svizzere vi aspettate nei prossimi mesi in seno all'OCSE?*

Una parte del progetto BEPS riguarda il completamento di una verifica dei regimi fiscali degli Stati membri dell'OCSE. Questa verifica non ha potuto essere conclusa come previsto lo scorso anno, per cui i lavori continuano. Il nuovo obiettivo è terminare la verifica di tutti i regimi fiscali entro l'autunno del 2015. Dal novembre del 2012, anche i regimi fiscali svizzeri sono oggetto di verifica. È quindi importante che la riforma avanzi rapidamente.

t. *Che posizione assume la Svizzera nella discussione con l'OCSE e negli incontri dei ministri delle finanze del G20 in ambito di imposizione delle imprese?*

La Svizzera sostiene la concorrenza fiscale equa tra Stati e condivide le iniziative volte a sviluppare correttamente questo principio. Per questa ragione la Svizzera è attiva nei gruppi di lavoro del progetto BEPS dell'OCSE. Due aspetti risultano importanti per il nostro Paese:

- anche in futuro deve poter essere possibile una concorrenza leale tra piazze economiche, anche sotto il profilo fiscale;
- gli standard internazionali devono valere per tutti, in particolare anche per tutte le piazze finanziarie e le piazze concorrenti della Svizzera («*level playing field*»).

u. *Secondo voi quale modello di patent box è compatibile con il progetto BEPS?*

Il 6 febbraio 2015 l'OCSE ha reso nota un'intesa sui valori di riferimento dei futuri standard per i box applicabili ai brevetti. Essa si basa sul cosiddetto approccio Nexus modificato. Il DFF ha tenuto conto di questa evoluzione importante integrandola in modo completo nell'elaborazione del messaggio sulla RI imprese III.

v. *I lavori in corso concernenti il progetto BEPS riguardano anche altri elementi della RI imprese III?*

Il progetto BEPS presenterà numerose altre regolamentazioni, raccomandazioni per la prassi e standard. I risultati sono attesi per l'autunno del 2015. Se necessario, il DFF considererà l'attuazione dei risultati del BEPS non ancora noti nel quadro di un progetto separato e sottoporrà a tempo debito al Consiglio federale le corrispondenti proposte.

Nel mese di settembre del 2014 l'OCSE ha pure pubblicato principi riguardanti lo scambio di informazioni sui *ruling* fiscali. Il 18 marzo 2015 la Commissione europea ha pubblicato un disegno di legge per uno scambio di informazioni in questo senso. Le misure introdotte nell'ambito della RI imprese III dovranno prendere in considerazione questa tematica.

w. *La RI imprese III anticipa gli sviluppi internazionali nell'imposizione delle imprese?*

No, nel quadro della RI imprese III vengono introdotte misure che corrispondono agli standard internazionali attuali. Un eventuale margine di manovra viene sfruttato appieno. Dato che in particolare gli standard e le raccomandazioni dell'OCSE vengono precisati e ulteriormente sviluppati nel quadro del progetto BEPS, occorre prevedere che in futuro sarà necessario apportare adeguamenti alle misure adottate dalla Svizzera.

x. *Perché i diritti di marchio e le innovazioni non possono qualificare per i patent box?*

Un obiettivo della RI imprese III è rafforzare il consenso internazionale dell'imposizione svizzera delle imprese. Lo standard dell'OCSE concernente i *patent box* ammette il privilegio fiscale di redditi derivanti da brevetti e beni immateriali analoghi dal punto di vista funzionale. Per contro i marchi e marchi di fabbrica (*trademark*) non qualificano per i *patent box*.

3. Politica finanziaria

y. *A quanto ammontano le entrate di Confederazione e Cantoni provenienti dalle società con statuto fiscale speciale?*

Tenuto conto della quota dei Cantoni, per gli anni 2009–2011 (ultime cifre disponibili) le relative entrate dei Cantoni e dei loro Comuni provenienti dall'imposta sull'utile ammontavano in media a quasi 2,1 miliardi di franchi (21 % delle entrate complessive dell'imposizione dell'utile). Le corrispondenti entrate della Confederazione ammontavano per lo stesso periodo a circa 3,2 miliardi di franchi (49 % delle entrate complessive dell'imposizione dell'utile).

z. *Qual è l'importanza dei singoli statuti fiscali speciali?*

In relazione alle entrate dell'imposta sull'utile, le società miste risultano le più importanti, seguite dalle società di domicilio e dalle società holding. Direttamente (ovvero sotto forma di entrate provenienti dall'imposizione dell'utile delle basi mobili imponibili) è la Confederazione a beneficiare maggiormente del mantenimento delle basi imponibili connotate da mobilità, poiché continuerà, per mezzo dell'imposta federale diretta, a tassarle con un'aliquota statutaria d'imposta dell'8,5 per cento. Indirettamente sono invece i Cantoni a trarne maggior beneficio: da un lato attraverso gli utili dei collaboratori di società con basi imponibili connotate da mobilità e, dall'altro, attraverso gli utili delle imprese che nella catena della creazione di valore dipendono da società che attualmente beneficiano di agevolazioni fiscali (oggi sottoposte a un'imposizione ordinaria) e i redditi dei loro dipendenti, nonché da società a valle.

aa. *Quanto costa la riforma dell'imposizione delle imprese alla Confederazione e come viene finanziata?*

In un'ottica statica, le misure fiscali proposte provocano minori entrate nette di 0,1 miliardi di franchi. A ciò si aggiungono costi complessivi di 1,2 miliardi di franchi per misure di compensazione e un contributo complementare limitato nel tempo a favore dei Cantoni. L'onere complessivo è finanziato da maggiori entrate (aumento degli ispettori fiscali 0,3 mia. fr.) e misure sul fronte delle uscite (in totale circa 1,0 mia. fr.). In questo contesto, un elemento importante è rappresentato dall'evoluzione moderata delle uscite nella fase che precede la riforma, che permette di compensare l'aggravio causato dalla riforma senza misure supplementari sul versante delle uscite. I provvedimenti decisi dal Consiglio federale per l'aggiustamento del preventivo assicurano che l'onere residuo possa essere assorbito senza tagli a breve termine sul fronte delle uscite, nonostante le prospettive incerte per la politica finanziaria. La Riforma imprese III sarà contemplata per la prima volta nella pianificazione finanziaria nel quadro del Piano finanziario di legislatura 2017–2019.

bb. *Come si calcola il volume delle misure verticali di compensazione?*

La determinazione del volume globale delle misure verticali di compensazione è incentrata sulle ripercussioni finanziarie delle riduzioni dell'imposta sull'utile nei Cantoni. A que-

sto proposito è determinante la differenza tra le minori entrate dovute alla riforma sostenute dai Cantoni e dalla Confederazione. L'entità della compensazione verticale corrisponde alla metà di questa differenza. Gli oneri risultanti dalle riduzioni dell'imposta sull'utile cantonali sono così suddivisi tra Confederazione e Cantoni. Il calcolo è stato effettuato – a partire da ipotesi plausibili – creando modelli riguardanti i cambiamenti dell'imposizione media dell'utile delle imprese in Svizzera. I Cantoni sono maggiormente toccati da queste modifiche, fatto che giustifica la partecipazione della Confederazione.

cc. Con quali strumenti deve essere attuata la compensazione verticale?

La distorsione della concorrenza fiscale tra Cantoni deve essere ridotta al minimo. In quest'ottica, la compensazione deve essere effettuata aumentando la quota dei Cantoni all'imposta federale diretta.

dd. Se un Cantone diminuisce sensibilmente l'imposta sull'utile, beneficia automaticamente in misura maggiore delle misure verticali di compensazione della Confederazione?

Le misure verticali di compensazione sono impostate in modo da non poter essere influenzate direttamente dalla politica fiscale dei Cantoni. Esse mirano ad aumentare in modo generale e a lungo termine il margine di manovra politico-finanziario dei Cantoni e non devono essere influenzate dalla politica fiscale di un Cantone.

ee. Stabilendo esattamente la compensazione verticale ex ante, la Confederazione non mette sotto pressione i Cantoni, ad esempio riguardo alla riduzione delle imposte?

Nonostante le misure di politica fiscale, a seconda della situazione dei singoli Cantoni le riduzioni dell'imposta sull'utile possono rivelarsi inevitabili. Per offrire ai Cantoni certezza nella pianificazione, le misure di compensazione devono essere definite in anticipo. Non è ancora stato stabilito se e in che misura i Cantoni diminuiranno le imposte sull'utile e quale sarà la reazione delle imprese. A causa di queste incertezze le misure verticali di compensazione devono essere stabilite in base a stime. Dopo l'attuazione della riforma occorrerà verificare il conseguimento degli obiettivi delle misure verticali di compensazione, presentando eventualmente al Parlamento una richiesta di adeguamento.

ff. Perché l'adeguamento del sistema di perequazione finanziaria risulta necessario?

Con l'abolizione dello statuto fiscale i ricavi conseguiti in Svizzera e all'estero confluirebbero interamente nel calcolo del potenziale di risorse (a causa della soppressione dei fattori beta). Senza misure di adeguamento si registrerebbero notevoli squilibri (in particolare un potenziale di risorse chiaramente superiore nei Cantoni dove diverse società beneficiano di uno statuto fiscale speciale), mentre la capacità economica effettiva dei Cantoni rimarrebbe pressoché invariata.

gg. Quali Cantoni risultano vincitori e quali perdenti dall'adeguamento della perequazione delle risorse?

È troppo presto per dare una risposta concreta. L'adeguamento della perequazione delle risorse avviene con un ritardo temporale di 4 anni, vale a dire verosimilmente solo nel 2023. Da simulazioni è emerso che l'incertezza riguardante le ripercussioni di questi adeguamenti è molto elevata.

hh. Perché lo sfruttamento fiscale degli utili delle imprese cala?

Con la combinazione di nuove norme speciali e riduzioni delle aliquote dell'imposta sull'utile a livello cantonale, da un canto le imprese attualmente tassate in via ordinaria nei Cantoni che riducono la propria aliquota d'imposta sull'utile approfitterebbero di un'aliquota generale più bassa. D'altro canto, alcune imprese mobili potrebbero trasferirsi

all'estero, dato che con un'aliquota unitaria non sarebbe più possibile un'imposizione concorrenziale. Entrambe le soluzioni provocano uno sfruttamento minore.

ii. Un Cantone è ancora incentivato a mantenere basi fiscali connotate da mobilità, se questo comporta un forte aumento del suo potenziale di risorse?

La ponderazione ridotta degli utili delle imprese nel potenziale delle risorse migliora l'incentivo ad adottare misure per il mantenimento del relativo substrato fiscale.

jj. Base imponibile aggregata (BIA): perché lo sfruttamento degli utili delle imprese è inferiore a quello dei redditi?

La maggiore mobilità degli utili delle imprese fa in modo che questi siano meno sfruttabili fiscalmente, cosa che anche i dati dimostrano: lo sfruttamento fiscale dell'utile delle persone giuridiche è inferiore a quello del reddito delle persone fisiche.

kk. Perché i fattori beta non vengono semplicemente applicati ai nuovi box?

Con la soppressione dello statuto fiscale speciale i fattori beta non possono più essere calcolati. In sostituzione sono introdotti i cosiddetti fattori zeta che si fondano sullo sfruttamento relativo.